

**Direzione:** POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

**Area:** SUPPORTO AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

## DETERMINAZIONE

N. G03105 del 18/03/2019

Proposta n. 4166 del 13/03/2019

**Oggetto:**

L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999. Approvazione modifiche al bando al fine di adeguamento normativo e proroga dei termini per la presentazione delle domande.

OGGETTO: L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999. Approvazione modifiche al bando al fine di adeguamento normativo e proroga dei termini per la presentazione delle domande.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica il Recupero dei Centri storici e la Riqualificazione Urbana

VISTI:

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- la L.7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante le “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti Pubblici” e s.m.i.;
- la legge regionale 26 giugno 1980, n.88, recante “Norme in materia di opere e lavori pubblici”;
- la legge regionale 7 giugno 1999, n.6, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'Esercizio finanziario 1999” (art.28 L.R. 11 aprile 1986, n.17);

PREMESSO che

- con DGR n.855 del 20/12/2018 recante “*Definizione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di cui alla l.r. n. 38/1999*”, la Regione Lazio ha inteso riattivare finanziamenti per la progettazione e realizzazione di opere e lavori pubblici nei centri storici, già oggetto di precedenti finanziamenti assentiti dall'Amministrazione regionale;
- la stessa deliberazione demanda alla competente Direzione regionale la predisposizione di apposito bando di concessione contributi, conformemente ai criteri approvati dalla deliberazione citata;
- con determinazione dirigenziale G17766/2018 è stato approvato il “*Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n.*

38/1999”, nonché i relativi allegati A) e B), in coerenza e conformità con i criteri e le modalità procedurali approvate con la citata DGR n. 855/2018;

PRESO ATTO che

- il bando stesso ha determinato la misura del finanziamento da assegnare ai Comuni e la percentuale di compartecipazione da parte degli stessi, prevedendo le modalità di valutazione delle richieste presentate dai Comuni;
- è determinato il termine di presentazione delle richieste di finanziamento, stabilito al 25 marzo 2019, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL;

CONSIDERATO che

- con legge regionale 28 dicembre 2018, n.13 (legge di stabilità 2019) pubblicata sul BUR Lazio al n.105 del 29/12/2018, in particolare gli artt. 5 e 8 comma 21, ha rideterminato la compartecipazione finanziaria da parte dei Comuni per avvisi pubblici regionali.

RITENUTO necessario, alla luce delle disposizioni di legge sopravvenute alla pubblicazione del Bando in argomento nonché al fine di garantire pari opportunità di partecipazione a tutti i soggetti per le motivazioni espresse in premessa:

- di modificare l’articolo 3 del Bando;
- di modificare la tabella riportante i parametri di valutazione, di cui all’articolo 5 del Bando;
- Di modificare l’articolo 6 del Bando;
- di modificare l’articolo 7 del Bando;
- di consentire le modifiche alle domande eventualmente già pervenute da parte delle amministrazioni locali;
- di prorogare i termini di presentazione della domanda.

tutto quanto premesso

### **DETERMINA**

di modificare il “*Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999*”, approvato con determinazione dirigenziale G17766/2018 nel seguente modo:

1. l’articolo 3 è così modificato:

**“Articolo 3  
Finanziamento**

La Regione Lazio, al fine della concessione dei contributi oggetto del presente bando, ha stanziato l'importo di € 2.820.161,37 per l'anno 2018.

Ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti sarà destinato il 36% dell'importo totale stanziato, ovvero l'importo complessivo di €1.015.258,09, mentre ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sarà destinato il restante 64% di tale importo, ovvero l'importo complessivo di €1.804.903,28.

Per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti, non è prevista da parte degli stessi alcuna compartecipazione alla spesa per la realizzazione dell'opera fino all'importo massimo di partecipazione della Regione Lazio pari a € 500.000,00; per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non è prevista da parte degli stessi alcuna compartecipazione alla spesa per la realizzazione dell'opera fino all'importo massimo di partecipazione della Regione Lazio pari a € 300.000,00. Qualora i costi complessivi dell'opera superino i suddetti limiti di partecipazione della Regione i Comuni dovranno comunque farsi carico della quota eccedente.

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è prevista una compartecipazione minima del 20%, fermo restando che l'importo massimo di partecipazione della Regione Lazio non potrà comunque eccedere € 500.000,00.

Per finanziamenti fino a €450.000,00 non è richiesta alcuna compartecipazione alle spese di realizzazione dell'opera ai Comuni in stato di dissesto finanziario dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli Enti interessati potranno presentare al massimo una richiesta di finanziamento per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. 38/1999.”;

2. la tabella riportante i parametri di valutazione, di cui all'articolo 5 del Bando è così modificata alle lettere b e c:

|    | <b>Parametri di valutazione</b>  | <b>Punteggio</b> | <b>Sottoparametri</b>                                      | <b>Sotto punteggio</b> | <b>Punteggio massimo</b> |
|----|--|------------------|--|------------------------|--------------------------|
| a) | livello di definizione progettuale (anche in relazione alla completezza degli elaborati presentati secondo la normativa vigente)   |                  |  |                        |                          |
|    | a.1) relazione dettagliata degli interventi da realizzare, comprensiva della stima dei costi fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta e del quadro economico redatto secondo l'art. 16 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (art.93, co.3, L.R.6/1999) | -                | a.1.1 Inserimento nel programma triennale                  | 1                      | 10                       |
|    |  |                  | a.1.2 previsione di interventi di sostenibilità ambientale | 4,5                    |                          |
|    |  |                  | a.1.3 previsione di interventi di risparmio energetico     | 4,5                    |                          |

|    |   |                                |  |  |   |           |
|----|---|--------------------------------|--|--|---|-----------|
|    | a.2) progetto preliminare                                     | 11                             | a.2.1 Inserimento nel programma triennale                  | 2  | 25  |           |
|    |   |                                | a.2.2 previsione di interventi di sostenibilità ambientale | 6  |   |           |
|    |   |                                | a.2.3 previsione di interventi di risparmio energetico     | 6  |   |           |
|    | a.3) progetto definitivo                                      | 26                             | a.3.1 Inserimento nel programma triennale                  | 3  | 45  |           |
|    |   |                                | a.3.2 previsione di interventi di sostenibilità ambientale | 8  |   |           |
|    |   |                                | a.3.3 previsione di interventi di risparmio energetico     | 8  |   |           |
|    | a.4) progetto esecutivo                                       | 46                             | a.4.1 Inserimento nel programma triennale                  | 4  | 70  |           |
|    |   |                                | a.4.2 previsione di interventi di sostenibilità ambientale | 10   |   |           |
|    |   |                                | a.4.3 previsione di interventi di risparmio energetico     | 10   |   |           |
|    |   |                                |  |  |   | <b>70</b> |
|    | b)  | percentuale di cofinanziamento |  | 0-10   | <p>più è elevato il cofinanziamento, maggiore è il punteggio assegnato</p> $P_i = \frac{\%i - \%min}{\%max - \%min} * 10$ <p>Pi è il punteggio del comune i-simo<br/>%max è la percentuale massima di cofinanziamento pervenuta<br/>%min è la percentuale minima richiesta di cofinanziamento (20% per comuni &gt;15.000ab)</p> | 10        |
|    |   | <i>b</i>                       | <i>Compartecipazione: punteggio max</i>                    |  | 10 punti per i comuni con ab ≤ 15.000 e comuni in dissesto finanziario ai sensi art.246 d.lgs. n. 267/2000  | <b>10</b> |
| c) | minor importo richiesto rispetto al tetto massimo ammissibile |                                | 0-10   | <p>minore è l'importo richiesto rispetto al massimo consentito, maggiore è il punteggio assegnato</p> <p>Comuni ab &gt; 5000</p> $P_i = 10 \times \frac{(500.000 - Q_i)}{(500.000 - Q_{min})}$ <p>Comuni ab ≤ 5000</p> $P_i = 10 \times \frac{(300.000 - Q_i)}{(300.000 - Q_{min})}$ <p>Pi è il punteggio del comune i-simo<br/>Qi è l'importo dell'intervento i-simo<br/>Qmin è l'importo minimo tra tutti quelli pervenuti</p> | 10  |           |
|    | <i>c</i>  | <i>minor importo richiesto</i> |  | Zero punti per interventi con importi che superano il tetto massimo  | <b>10</b>   |           |

|    |   |  |  |  |            |
|----|---|--|--|--|------------|
| d) | Comuni che non hanno mai ottenuto finanziamenti per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999 |  |  |  | <b>10</b>  |
|    | <b>Punteggio totale</b>   |  |  |  | <b>100</b> |

3. all'articolo 6 è aggiunto il seguente periodo:

Qualora nelle graduatorie vi siano delle rimanenze i cui importi non siano sufficienti singolarmente a finanziare il successivo intervento in graduatoria, si procederà a sommare le rimanenze di entrambe le graduatorie al fine di finanziare il successivo intervento di una delle due graduatorie. L'intervento prescelto sarà quello il cui importo sia inferiore o uguale alla somma delle due rimanenze, fino alla concorrenza dell'importo totale pari ad € 2.820.161,37.

4. l'articolo 7 è così modificato:

“Articolo 7

Concessione e revoca del finanziamento

A seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui al precedente articolo 6, sarà comunicata alle Amministrazioni comunali, a mezzo PEC, la concessione del contributo con l'indicazione dell'intervento finanziato.

Con la stessa comunicazione di concessione del contributo sarà richiesto all'Amministrazione comunale, qualora non sia già stato dichiarato in sede di presentazione della richiesta di contributo, l'inserimento dell'intervento finanziato nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione, pena la decadenza dal finanziamento, ex art. 93, comma 3, L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

A norma dell'articolo 30, comma 2, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, i finanziamenti concessi sono utilizzabili dalle Amministrazioni comunali solo mediante svolgimento di procedura di gara.

I Comuni i quali si faranno carico di una percentuale della spesa per la realizzazione dell'intera opera dovranno far pervenire la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto di appalto) entro il termine del 15 ottobre dell'esercizio successivo a quello di concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9. È facoltà della Regione Lazio concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi, su istanza dell'Amministrazione comunale da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo, ai sensi dell'art. 30, comma 5, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

I Comuni per i quali non è richiesta alcuna quota di compartecipazione della spesa dovranno inviare la documentazione relativa all'avvio dell'intervento (pubblicazione del bando di gara o analoghi procedimenti di evidenza pubblica) entro tre anni dalla comunicazione di

concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 2, comma 10 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 17.

**La mancata comunicazione dell'inserimento degli interventi finanziati nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione citata, così come dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi ovvero di avvio dell'intervento entro il termine di legge o prorogato, comporta la decadenza dal beneficio e la revoca del finanziamento.**

In ogni caso, la revoca del finanziamento concesso comporta altresì la restituzione della quota eventualmente anticipata.

I Comuni che realizzano interventi di sostenibilità ambientale saranno tenuti all'invio di una relazione, in fase di rendicontazione finale, che attesti il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

Le risorse rese disponibili da eventuali provvedimenti di revoca del finanziamento potranno essere riassegnate ai Comuni che seguono nelle graduatorie approvate.”

5. di confermare la validità delle restanti parti del Bando;
6. di consentire, qualora necessarie, le modifiche alle domande eventualmente già pervenute da parte delle amministrazioni locali;
7. di procedere ad una proroga di giorni 39 dei termini di consegna delle domande di partecipazione al Bando e pertanto definire il termine ultimo per la presentazione delle stesse entro e non oltre il giorno 3 maggio 2019;
8. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore  
Arch. Manuela Manetti